

**DELIBERAZIONE 2 FEBBRAIO 2017  
43/2017/R/IDR**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MISURA D'UTENZA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 218/2016/R/IDR**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 febbraio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la delegata direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014, che modificano e sostituiscono la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto "Sblocca Italia");
- il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" (di seguito: decreto legge 189/16), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i. di "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013, n. 155, di approvazione del “Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR) e il relativo Allegato A, “Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/COM recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi” (di seguito: deliberazione 810/2016/R/COM);
- le deliberazioni dell’Autorità recanti Approvazione delle istanze di deroga temporale dall’applicazione della deliberazione dell’Autorità 218/2016/R/IDR, presentate dagli Enti di governo dell’ambito (EGA), d’intesa con i gestori (di seguito: deliberazioni di deroga);
- il documento per la consultazione 4 febbraio 2016, 42/2016/R/IDR, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato nel secondo periodo regolatorio. Orientamenti in ordine alla misura di processo e d’utenza” (di seguito: documento per la consultazione 42/2016/R/IDR);
- la nota inviata dall’Autorità alle associazioni dei soggetti gestori, a quella degli EGA e ad ANCI, nonché alle associazioni dei consumatori, in data 14 luglio 2016, prot. Autorità 20139 (di seguito: nota del 14 luglio 2016), recante “Seguiti tavolo tecnico sulle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR”;

- la comunicazione delle associazioni dei consumatori Codici e Federconsumatori del 16 settembre 2016, prot. Autorità 25707, recante la “Posizione in ordine alla richieste di deroga temporale dall'applicazione della Delibera 218/2016/R/IDR”;
- le istanze di deroga temporale dall'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentate dagli Enti di governo dell'ambito, d'intesa con i rispettivi gestori (di seguito: istanze di deroga).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, (...) promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo”;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisca e aggiorni la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12 lettera g) della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili; a tal fine, in caso di accertata violazione dei propri provvedimenti, l'Autorità adotta sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscano modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio, al

fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi;

- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- l'articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, disponendo che, in particolare, l'Autorità medesima:
  - “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso; a tal fine, prevede premi e penalità, esercita poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione (...)” (lett. a));
  - “tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi” (lett. l));
- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione. In particolare, il decreto “Sblocca Italia” dispone:
  - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
  - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
  - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la determina 5/2014-DSID l'Autorità ha avviato una prima raccolta di dati, con riferimento agli anni 2012 e 2013, volta ad acquisire informazioni sulla situazione infrastrutturale, sulle grandezze gestionali e sull'efficienza, in particolare, del servizio di misura;

- l’Autorità ha proseguito con una successiva raccolta dati, riferita all’anno 2014, avviata con la determina 1/2016-DSID e, da ultimo, con una ulteriore raccolta dati, avviata con la determina 5/2016-DSID, con riferimento all’anno 2015 ed al primo semestre 2016 relativamente ai soli profili inerenti la qualità contrattuale;
- tra le informazioni richieste nell’ambito delle raccolte dati sopra richiamate, l’Autorità ha ricompreso la classificazione dei misuratori di utenza nelle tre tipologie di “misuratore accessibile”, “non accessibile” e “parzialmente accessibile”.

**CONSIDERATO CHE:**

- a partire dal 2001 l’Autorità, nel settore dell’energia elettrica e del gas, ha emanato, fra l’altro, disposizioni specifiche sul servizio di misura, volte a stabilire puntualmente gli obblighi in capo ai responsabili del servizio in parola e a garantire ai consumatori l’erogazione efficiente ed efficace dello stesso;
- con il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alla regolazione del servizio di misura dei servizi che compongono il SII, in ordine sia alla misura di processo che di utenza;
- in particolare, in merito alla gestione d’utenza per il servizio di acquedotto, i contributi ricevuti in risposta al documento per la consultazione di cui sopra hanno evidenziato, tra l’altro, criticità con riferimento alle seguenti tematiche:
  - obbligo in capo al gestore di ripassare dopo due tentativi di raccolta falliti ed in assenza di autolettura;
  - obbligo di pubblicazione di un calendario dei passaggi di raccolta delle misure, considerata come potenzialmente rischiosa per la *privacy* e sicurezza dell’utenza;
  - perimetrazione derivante dalle definizioni di “misuratore accessibile”, “non accessibile” e “parzialmente accessibile”;
- con la deliberazione 218/2016/R/IDR e il relativo allegato A (TIMSII), l’Autorità ha disciplinato la misura d’utenza in modo uniforme sul territorio nazionale, portando all’interno della regolazione dell’Autorità quanto già previsto dalle normative vigenti, aggiornandolo all’attuale contesto sociale e tecnologico;
- in particolare, la deliberazione 218/2016/R/IDR e il relativo allegato A (TIMSII) hanno disciplinato i seguenti aspetti:
  - responsabilità del servizio, che è in capo al gestore del SII;
  - criteri di determinazione delle partite fisiche, ai fini della fatturazione dei corrispettivi del SII;
  - obblighi di installazione, manutenzione e verifica dei misuratori, al fine di garantire la presenza dei misuratori stessi e di assicurare l’adeguatezza e il buon funzionamento dei dispositivi di misura del consumo dell’utenza;
  - obblighi di gestione dei dati, affinché i gestori possano disporre di tutti gli strumenti procedurali e metodologici, uniformi a livello nazionale, per la produzione e la custodia del dato di consumo da utilizzarsi nell’attività di fatturazione e negli altri processi gestionali;

- obblighi di registrazione delle attività e degli elementi informativi significativi, al fine del monitoraggio da parte dell’Autorità dell’erogazione del servizio di misura e delle successiva introduzione di standard specifici di qualità e dei relativi indennizzi all’utenza;
- obblighi di comunicazione all’utente finale;
- peraltro, nella deliberazione in parola, l’Autorità, tra i rilievi e le proposte di modifica agli orientamenti di cui al documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, ha ritenuto opportuno accogliere, tra gli altri, per quanto di interesse in questa sede, quelli tesi a evitare situazioni di potenziale rischio per la sicurezza dell’utenza, prevedendo nel TIMSII l’obbligo per il gestore di dare informazione preliminare agli utenti finali, all’approssimarsi dei momenti programmati, dei tentativi di raccolta della misura con comunicazione *“in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente”*;
- l’Autorità, al punto 2 della richiamata deliberazione 218/2016/R/IDR, ha previsto che *“le disposizioni del TIMSII trovino applicazione a partire dal 1° luglio 2016”* e, al contempo, anche in considerazione dei contributi ricevuti a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, al fine di garantire ai gestori il tempo tecnico necessario a implementare le misure previste e adeguare le proprie procedure organizzative e i propri sistemi informativi, ha disposto uno scaglionamento temporale dell’applicazione delle previsioni introdotte dalla medesima deliberazione 218/2016/R/IDR, cadenzando l’attuazione di alcuni specifici obblighi fino a luglio 2017;
- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, anche a fronte delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute, l’Autorità ha condotto in data 16 giugno 2016 un apposito tavolo tecnico, esteso alle associazioni dei soggetti gestori e degli EGA e ad ANCI, nonché alle associazioni dei Consumatori, nel corso del quale sono state approfondite le modalità applicative del TIMSII;
- a seguito delle criticità e dei quesiti emersi nel corso del tavolo tecnico, con nota del 14 luglio 2016, gli Uffici dell’Autorità hanno fornito ai soggetti partecipanti al menzionato tavolo ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR, ivi compresa l’ammissibilità dell’informazione preliminare dei tentativi di raccolta della misura agli utenti finali tramite comunicazione in bolletta, con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore accessibile;
- l’Autorità, con la deliberazione 810/2016/R/COM, ha previsto la sospensione degli adempimenti stabiliti dalla deliberazione 218/2016/R/IDR e dal relativo Allegato TIMSII per *“i gestori del SII la cui sede legale o operativa ricada nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, di cui all’allegato 1 al decreto legge 189/16 e del 26 ottobre 2016 e successivi, di cui all’allegato 2 al medesimo decreto legge 189/16”*.

**CONSIDERATO CHE:**

- tenuto conto dei diversi processi di aggregazione delle gestioni che interessano il settore idrico a seguito dell'applicazione del decreto "Sblocca Italia", l'Autorità con la deliberazione 218/2016/R/IDR ha ritenuto opportuno garantire all'Ente di governo dell'ambito la facoltà di presentare all'Autorità istanza motivata di deroga in tutti i casi in cui il gestore interessato da processi di aggregazione delle gestioni, di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di non poter ottemperare alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei tempi stabiliti ed ha pertanto disposto, ai sensi del punto 5 della medesima deliberazione, *"di prevedere che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente provvedimento, l'EGA competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d'utenza"*;
- a seguito della pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, è pervenuto all'Autorità un primo gruppo di istanze di deroga presentate dagli EGA, d'intesa con i rispettivi gestori, motivate in ragione delle difficoltà operative legate ai processi di aggregazione delle gestioni esistenti di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06;
- l'Autorità, dopo aver espletato le necessarie verifiche istruttorie, ha accolto con specifiche deliberazioni di deroga alcune delle istanze di cui sopra, ritenendo opportuno, al fine di non ingenerare sovra-costi per soluzioni solo temporanee (che sarebbero successivamente superate dalle soluzioni dedicate all'assetto risultante dai processi di integrazione in via di completamento), garantire i tempi necessari per l'adeguamento alle prescrizioni in materia di misura di utenza dei sistemi informatici e gestionali, da parte dei gestori interessati da processi di aggregazione delle gestioni di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06, i quali abbiano dimostrato e motivato l'effettiva impossibilità di ottemperare alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei termini stabiliti.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, è pervenuto all'Autorità un secondo gruppo di istanze di deroga presentate dagli EGA, d'intesa con i rispettivi gestori, motivate in ragione di difficoltà non correlate a processi di aggregazione delle gestioni esistenti e relative, tra l'altro, ad uno o più tra i seguenti adempimenti specifici previsti dal TIMSII:
  - articolo 7, comma 3, lettera i), dove si prevede che il gestore sia tenuto a effettuare *"con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti"*

*consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale”;*

- articolo 7, comma 4, lettera i), dove si prevede che il gestore sia tenuto a “*dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, in forma riservata ai soli utenti coinvolti, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente*”;
- all’articolo 15 del TMSII, sono, poi, enucleate le specifiche informazioni che i gestori sono tenuti a comunicare all’Autorità entro il 31 marzo di ogni anno (a partire del 31 marzo 2017) con le modalità e il dettaglio dalla medesima stabiliti;
- le motivazioni genericamente addotte dagli EGA, d’intesa con i rispettivi gestori, a fronte delle richiamate richieste di deroga, attengono all’impossibilità di ottemperare agli adempimenti specifici sopra descritti secondo le tempistiche previste dalla deliberazione 218/2016/R/IDR, e riferiscono, tra l’altro, alle necessità di:
  - adeguare i sistemi informatici e gestionali, nonché le procedure interne, con tempi non compatibili con le scadenze stabilite dalla deliberazione in parola;
  - riorganizzazione dei cicli di raccolta delle misure, con l’effettuazione di nuove gare d’appalto o la rivisitazione degli appalti esistenti con l’inclusione dei nuovi standard richiesti;
  - reperire i recapiti anagrafici aggiornati degli utenti, nel rispetto della vigente normativa sulla *privacy*, e di acquisire informazioni sui canali di comunicazione preferiti dall’utente;
  - effettuare uno specifico censimento dei misuratori (esigenza non evidenziata in sede di osservazioni al documento per la consultazione 42/2016/R/IDR), comprendente la classificazione degli stessi nelle tre tipologie di “misuratore accessibile”, “non accessibile” e “parzialmente accessibile”.

**RITENUTO CHE:**

- gli *output* dell’attività di misura costituiscano elementi fondamentali per lo sviluppo del quadro regolatorio e, in particolare, che - in osservanza del principio di *Water Conservation* - siano un presupposto imprescindibile per la promozione dell’utilizzo efficiente della risorsa idrica da parte degli utenti;
- sia, pertanto, necessario garantire l’effettiva applicazione della regolazione in tema di misura d’utenza del servizio idrico integrato introdotta con la deliberazione 218/2016/R/IDR;
- in considerazione degli obiettivi dell’Autorità concernenti, in particolare, il raggiungimento di uniformità sul territorio nazionale del livello minimo delle



operazioni e degli *output* del servizio di misura, in un quadro di chiarezza degli obblighi e dei diritti delle parti, non possano essere accolte le deroghe richieste in ragione di difficoltà non correlate a processi di aggregazione delle gestioni esistenti, vista l'assenza di elementi informativi e documentali idonei a dimostrare una oggettiva impossibilità dei gestori ad adempiere agli obblighi prescritti dalla deliberazione 218/2016/R/IDR e dal TIMSII;

- sia conseguentemente necessario intimare ai gestori che non abbiano compiuto, nel proprio ambito gestionale, le azioni necessarie e funzionali ad ottemperare agli adempimenti del TIMSII e non danno esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *i*), all'articolo 7, comma 4, lettera *i*) e all'articolo 15 del TIMSII, di procedere in tal senso;
- ai fini della verifica del rispetto dell'intimazione, sia necessario fissare un termine decorso inutilmente il quale avviare i conseguenti procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera *c*), della legge 481/95; tale termine debba essere individuato nel 31 dicembre 2017 per l'attuazione dell'articolo 7, comma 3, lettera *i*) e dell'articolo 7, comma 4, lettera *i*) del TIMSII, e, conseguentemente, nel 31 marzo 2018 (in sede di prima applicazione), per l'attuazione dell'articolo 15 del TIMSII;
- sia, inoltre, opportuno chiarire sin d'ora, in ragione della rilevanza degli interessi pubblici sopra richiamati, che nell'ambito dell'eventuale procedimento sanzionatorio prospettato al precedente punto, la violazione delle norme dell'Autorità in tema di misura costituisce grave inadempimento ai fini della quantificazione della sanzione;
- sia opportuno riservarsi la possibilità di effettuare verifiche, anche in sede di ispezione, sull'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti alinea, nonché alle ulteriori prescrizioni in materia di misura di utenza previste dalla deliberazione 218/2016/R/IDR e dal TIMSII

## **DELIBERA**

1. di intimare ai gestori di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per i servizi gestiti nei territori di competenza degli EGA indicati nel medesimo Allegato A, di adempiere:
  - entro e non oltre il 31 dicembre 2017 agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *i*) e all'articolo 7, comma 4, lettera *i*) del TIMSII;
  - entro il 31 marzo 2018 (in sede di prima applicazione), agli obblighi di cui all'articolo 15 del TIMSII;chiarendo che l'inutile decorso dei termini di cui sopra costituisce presupposto per l'avvio di un'istruttoria formale volta all'adozione di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera *c*), della legge 481/95;
2. di precisare, inoltre, che il mancato rispetto della disciplina dell'Autorità in tema di misura, in ragione dei rilevanti interessi pubblici richiamati in motivazione,

- costituisce una violazione grave ai fini della quantificazione della misura sanzionatoria prospettata al precedente punto 1;
3. di riservarsi la possibilità di effettuare verifiche, anche in sede di ispezione, sull'adempimento da parte dei gestori di cui all'Allegato A alle prescrizioni in materia di misura di utenza previste dalla deliberazione 218/2016/R/IDR e dal TIMSII;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 febbraio 2017

IL PRESIDENTE